



Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone

A.C. 2898

Dossier n° 280 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
1 giugno 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2898
Titolo:	Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 2898](#), ponendosi in continuità con gli indirizzi formulati dalla Commissione nella risoluzione 7-00361, approvata il 4 marzo 2026, dispone la **dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone**. Tale proposta di legge è stata presentata alla Camera il 22 aprile 2026 e assegnata alla VII Commissione Cultura il 13 maggio 2026, il cui esame in sede referente è iniziato il 19 maggio 2026. Essa si compone di **due articoli**.

L'**articolo 1** reca la **dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone**, prevedendo che lo Stato, **d'intesa con gli enti territoriali competenti** e con le istituzioni culturali preposte, promuova **iniziative di tutela, valorizzazione e divulgazione della memoria storica** del sito di cui al comma 1, favorendo percorsi didattici e attività commemorative rivolte, in particolare, alle giovani generazioni.

L'**articolo 2** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina recata dal provvedimento in esame è riconducibile alla materia dei **beni culturali**. L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la **"tutela dei beni culturali"** tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), mentre il terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione include la materia **"valorizzazione dei beni culturali e ambientali"** tra quelle rientranti nella potestà legislativa concorrente Stato-regioni. L'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali" tra Stato e regioni. Con la sentenza n. 9 del 2004 la Corte Costituzionale, constatando che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono state considerate attività strettamente connesse e a volte, a fronte di una lettura non approfondita, sovrapponibili, ha reso una definizione chiara delle due funzioni, precisando che la tutela è diretta principalmente a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale, mentre la valorizzazione è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale. Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1), stabilendo tuttavia al contempo che sia non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni a dover assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'art. 118, terzo comma, Cost. In generale, nelle sentenze

nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché, per quanto qui interessa, la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni".

Il provvedimento appare, altresì, riconducibile alla materia "**promozione e organizzazione di attività culturali**", anch'essa rientrante nella potestà legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento alle iniziative che lo Stato, d'intesa con gli enti territoriali competenti e con le istituzioni culturali preposte, promuove ai fini della tutela, della valorizzazione e della divulgazione della memoria storica della foiba, favorendo percorsi didattici e attività commemorative rivolte, in particolare, alle giovani generazioni.

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede, all'**articolo 1, comma 2**, una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, si stabilisce che le suddette iniziative siano promosse dallo Stato **d'intesa con gli enti territoriali competenti**.

Cost280	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.